

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)



DELIBERAZIONE N. 91 DEL 26 SETTEMBRE 2011

OGGETTO: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - SEZIONE LAVORO. RICORSO DELLA SIGNORA MARIA LUISA FELICI. CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. NICOLA PETRACCA ED ALL'AVV. LUIGI PROSEDA.

IL COMMISSARIO

VISTO il d.P.C.M. in data 2 novembre 2010 di nomina del Commissario straordinario dell'Unire;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTA la legge n. 200 del 1° agosto 2003 di conversione del decreto-legge n. 147 del 24 giugno 2003, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTO il ricorso presentato al Tribunale di Roma - Sezione Lavoro - dalla signora Maria Luisa Felici, funzionario dell'Assi, con la quale la ricorrente chiede la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, sia di natura non patrimoniale nella misura di euro 31.845,83 o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU, sia da perdita di chance da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché le spese di giudizio;

CONSIDERATO che la vicenda ha aspetti di assoluta rilevanza e novità per l'Assi quale successore ex lege dell'Unire, trattandosi della prima vertenza contro l'amministrazione avente ad oggetto asseriti comportamenti vessatori e discriminanti nei confronti di una dipendente;

CONSIDERATO che l'Avvocatura Generale dello Stato, con nota del 19 agosto 2011, ha fatto presente che la controversia può essere seguita direttamente dall'amministrazione a mezzo di funzionario appositamente delegato;

ATTESO che la difesa dell'agenzia dovrà fondarsi su un complesso supporto probatorio - soprattutto testimoniale - che smentisca la ricostruzione prospettata dalla ricorrente;

RITENUTO OPPORTUNO che la difesa dell'Assi nella controversia - instaurata a seguito del ricorso della dottoressa Maria Luisa Felici, funzionario dell'agenzia - non venga affidata in via esclusiva ad altro dipendente dell'amministrazione;

RITENUTO, pertanto, che la difesa dell'Assi nel processo di cui trattasi, per le ragioni sopra esposte, debba essere affidata al legale dell'agenzia e ad un legale del libero foro, comportando, peraltro, una pluralità di tematiche non integralmente affrontabili da personale interno, anche tenuto conto del carico di lavoro che grava sui funzionari dell'Assi e delle carenze di organico esistenti nella struttura amministrativa dell'agenzia;

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)



VISTO l'art.43 del R.D. 30 ottobre 1933, n.1611, il quale stabilisce che, in casi speciali, le amministrazioni per le quali é intervenuta l'autorizzazione al patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato possono non avvalersene adottando apposita motivata delibera;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, che l'agenzia affidi il patrocinio all'Avv. Luigi Prosseda e ad un avvocato, dotato di indiscussa professionalità e particolare esperienza nel settore del diritto del lavoro che si individua nell'Avv. Nicola Petracca, con studio in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n.20, legale che ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico applicando le tariffe professionali nella misura minima e, soprattutto, ha difeso - con successo - l'Unire in altre controversie in materia di diritto del lavoro e di diritto sindacale;

DELIBERA

Di conferire mandato a rappresentare e difendere l'Assi nel giudizio pendente presso il Tribunale di Roma - Sez. Lavoro - a seguito del ricorso della dottoressa Maria Luisa Felici all'Avv. Luigi Prosseda, legale dell'Agenzia, ed all'Avv. Nicola Petracca, con studio in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n.20, eleggendo domicilio presso lo studio del medesimo.

Gli onorari spettanti all'Avv. Petracca verranno liquidati secondo i minimi della tariffa professionale forense.

L'impegno di spesa verrà assunto con successivo e diverso provvedimento.

La presente deliberazione viene inviata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'approvazione.

f.to IL COMMISSARIO
CLAUDIO VARRONE